



Comune di Alonte

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Piano Regolamento (L. R. 10/01)



Indice

Premessa	1
Parte 1 - Ricognizione delle aree destinate all'esercizio	
del commercio su posteggi in concessione	1
Parte 2 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante	1
Autorizzazioni temporanee	2
Commercio itinerante	2
Disposizioni finali	4



Premessa

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi della L.R. n.10 del 06 aprile 2001 e del relativo Regolamento attuativo, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

Il Piano si compone delle seguenti parti:

- 1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione
 - Individuazione dei mercati o fiere esistenti;
 - Individuazione di aree destinate a posteggio isolato;
- 2. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

Parte 1 - Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

- 1. Non esistono mercati.
- 2. Non sono presenti fiere.
- 3. Non esistono posteggi isolati.

Parte 2 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

L'amministrazione Comunale di Alonte, per ragioni di viabilità ed urbanistiche, intende vietare l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante in tutto il territorio comunale con l'esclusione di:

- Piazza sita in Via G. Marconi a fianco del nuovo edificio municipale
- Piazzola/slargo sito in Via San Feliciano posto all'altezza del civico n.22 a destra di via San Feliciano in direzione Lonigo-Noventa Vicentina.



Autorizzazioni temporanee

Art. 1 - Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.

Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all' art. 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

Commercio itinerante

Art. 2 - Zone vietate

L'amministrazione Comunale di Alonte intende inibire in tutto il suolo comunale il commercio itinerante con l'esclusione di:

- Piazza sita in Via G. Marconi a fianco del nuovo edificio municipale
- Piazzola/slargo sito in Via San Feliciano posto all'altezza del civico n.22 a destra di via San Feliciano in direzione Lonigo-Noventa Vicentina.

Art. 3 - Svolgimento del commercio itinerante

Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per il servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.



L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 4 - Vendite a domicilio

Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale

Piano comunale del commercio su aree pubbliche - Norme di attuazione -



Disposizioni finali

Art. 5 - Sanzioni

Il Comune, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.

Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 50 € a 250 €.

Art. 6 - Rinvio a disposizioni di legge

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, ed in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.
- Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 25 € a 500 €, come previsto dall'art. 16 della legge n.3 del 16/01/03.